



COMUNE DI TORRIONI
Provincia di Avellino

COPIA

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 4 Del 29-03-2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:20 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Ing. Donnarumma Virgilio nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Donnarumma Virgilio	P	Rea Angela	P
Lepore Vincenzo	P	Oliviero Massimo	P
Cretazzo Antonio	P	Mangiapelo Simone	A
Donnarumma Angelo	P	Scibelli Roberta	A
Lepore Antonio	P	Francipane Amalia	A
Zarella Pellegrino	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 8

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

È presente l'assessore esterno

Centrella Genoveffa	P
---------------------	---

Assiste e Partecipa il Segretario Comunale Dr. Serrelli Alberico con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Verificato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille";

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Preso atto che con la presente delibera si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2019, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

Considerato che è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Evidenziato che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rammentato che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze Cat. A , eccetto Cat. A/1, A/8 e A/9	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 e A/ 9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.201/11, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la legge n. 232 del 11/12/2016, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017);

Vista la Legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017;

Vista la Legge di bilancio n. 145 del 31/12/2018 (Legge di stabilità 2019);

Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la proposta di deliberazione allegata corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.nm.267/00 dai responsabili dei servizi interessati;

A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI CONFERMARE , per l'anno 2019, l'aliquote TASI applicate per l'anno 2018 come di seguito:

- **ALIQUOTE TASI DA APPLICARE PER L'ANNO 2019** sono le seguenti:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2019:

Abitazione principale e relative pertinenze Cat. A , eccetto Cat. A/1, A/8 e A/9	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 e A/ 9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.201/11, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

DI CONFERMARE altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Successivamente

Con separata votazione ad esito unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs.n.267/00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :Conferma aliquote TASI anno 2019

Servizio Interessato: Tributi

Assessorato proponente: Sindaco

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 ° gennaio 2014;

Verificato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1 ° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille";

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Preso atto che con la presente delibera si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2019, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "*nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*".

Considerato che è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Evidenziato che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rammentato che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune "*può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*";

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "*spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*";

Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze Cat. A , eccetto Cat. A/1, A/8 e A/9	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 e A/ 9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.201/11, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la legge n. 232 del 11/12/2016, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit à 2017);

Vista la Legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017;

Vista la Legge di bilancio n. 145 del 31/12/2018 (Legge di stabilit à anno 2019);

Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

DI CONFERMARE , per l'anno 2019, l'aliquote TASI applicate per l'anno 2018 come di seguito:

- **ALIQUOTE TASI DA APPLICARE PER L'ANNO 2019** sono le seguenti:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2019:

Abitazione principale e relative pertinenze Cat. A , eccetto Cat. A/1, A/8 e A/9	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 e A/ 9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.201/11, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

DI CONFERMARE altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Serrelli Alberico

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 27-03-2019

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Serrelli Alberico

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 27-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Serrelli Alberico

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Ing. Virgilio Donnarumma

IL Segretario Comunale
F.to Dr. Alberico Serrelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 03-04-2019

IL Segretario Comunale
F.to Dr. Alberico Serrelli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li 03-04-2019

IL Segretario Comunale
Dr. Alberico Serrelli